



**COMUNE DI PORTO VENERE
PROVINCIA DELLA SPEZIA**

ORDINANZA N° 2030 R. O.

DISCIPLINA SPECCHIO ACQUEO PORTUALE DI PORTO VENERE

IL RESPONSABILE DEL DEMANIO

RITENUTO necessario introdurre modificazioni ed aggiornamenti alla disciplina di utilizzazione dello specchio acqueo portuale di Porto Venere in funzione dell'interesse pubblico;

VISTA la Legge Regionale n. 13 del 28 aprile 1999, come modificata ed integrata dalla Legge Regionale n. 1 del 03 gennaio 2002, che ha trasferito ai comuni le funzioni in materia di demanio marittimo;

VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale della Liguria n. 18 del 9 aprile 2002 concernente "Piano di utilizzazione delle aree demaniali marittime ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 18.04.1999 n. 13;

VISTO il R. D. 30 marzo 1942 n. 327, Codice della Navigazione

VISTO il D.P.R. 15 febbraio 1952 n. 328, Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione (Navigazione Marittima);

ORDINA

ARTICOLO 1

Sulle unità ferme all'ormeggio negli specchi acquei portuali è proibito azionare motori ed apparecchiature producenti rumori molesti. È obbligatorio l'ormeggio di punta rispetto alle banchine.

ARTICOLO 2

2.1. L'ormeggio e la sosta delle unità navali nel Porto di Portovenere sono disciplinati come segue:

2.1.a) Il lato di levante del molo Doria è destinato all'ormeggio ed alla sosta dei mezzi nautici locali destinati al servizio pubblico di trasporto passeggeri e noleggio; lo specchio acqueo relativo è assentito in concessione demaniale al "Consorzio Barcaioli Porto Venere Service".

2.1.b) La testata ed il lato di ponente del Molo Doria, salvo quanto precisato al punto 2.1c), sono destinati al traffico in genere. Le unità potranno sostarvi limitatamente al tempo necessario a svolgere le normali operazioni di imbarco/sbarco. E' fatto obbligo ai

conduttori di dette imbarcazioni di permanere a bordo delle unità ormeggiate che potranno sostare sino all'arrivo di altre imbarcazioni. In deroga a quanto esposto si autorizza il Sig. Basso Giuseppe, titolare della Locanda Lorena all'Isola Palmaria, ad utilizzare la testata del Molo Doria per l'ormeggio e la sosta di 1 (una) imbarcazione per effettuare il trasporto di passeggeri da e per la Locanda Lorena all'Isola Palmaria. Le fasce orarie consentite sono dalle ore 12:15 alle ore 14:30 e dalle ore 19:15 alle ore 24:00 di ogni giorno. Il conduttore di detta imbarcazione durante le soste alla testata del Molo Doria dovrà permanere a bordo della stessa e qualora si rendesse necessario dovrà lasciare libera la banchina ad eventuali mezzi di soccorso.

2.1c) Il lato di ponente del Molo Doria, per una lunghezza di m. 10 (dieci) dalla radice, sono destinati alla sosta delle imbarcazioni della Società aggiudicataria della gara per il trasporto pubblico passeggeri Porto Venere – Isola Palmaria ed in funzione del servizio stesso. I successivi m. 10 (dieci) potranno essere utilizzati, oltre che per il servizio di imbarco/sbarco passeggeri, dai pescherecci locali in armamento per la vendita del pescato nella fascia oraria dalle 09:30 alle 11:30 e dalle 15:00 alle 17:00, domenica esclusa, e per un massimo di 30 (trenta) minuti ciascuno. I pescatori dovranno attendere la liberazione del tratto di banchina indicato nel caso che vi siano altri utilizzatori dello stesso. I restanti m. 7 (sette) sono riservati ai mezzi dei Corpi di Polizia.

2.1.d) La Calata Doria è così destinata, (come da planimetria allegata):

- il tratto di banchina per una lunghezza lineare di metri 3 (tre) dallo spigolo del lato di ponente del molo Doria, verso il molo Dondero, è interdetto all'ormeggio nonché alla sosta di unità navali;
- il tratto di banchina a partire da metri 3 (tre) dallo spigolo del lato di ponente del molo Doria, della lunghezza lineare di metri 3 (tre) verso il molo Dondero, è destinata esclusivamente all'ormeggio ed alla sosta delle motobarce adibite al servizio pubblico di trasporto passeggeri Porto Venere – Isola Palmaria della società aggiudicataria della gara del suddetto servizio.
- il successivo tratto di banchina di metri 3 (tre), a partire da m. 6 (sei) dallo spigolo del lato ponente del molo Doria e verso il molo Dondero, è destinato esclusivamente all'ormeggio della motobarca da pesca locale in armamento matricola SP4385. Detta imbarcazione potrà ormeggiare con la murata accostata alla banchina durante tutte le operazioni inerenti l'attività lavorativa e obbligatoriamente ormeggiarsi di punta rispetto alla banchina al termine delle stesse;
- il successivo tratto di banchina di m. 10 (dieci) è riservato ai natanti dei residenti dell'Isola Palmaria disposti su due file;
- il successivo tratto di banchina di m. 8 (otto) è riservato ai natanti da diporto di lunghezza massima fino ai m. 10 in transito per un massimo di quattro ore al giorno;
- il successivo tratto di banchina di m. 6 (sei) è riservato alle barche da lavoro registrate nel Registro Navi Minori e Galleggianti dell'Ufficio Locale Marittimo di Porto Venere e della Capitaneria della Spezia alle matricole 8SP460 – 8SP461 – SP4431, appartenenti a società aventi sede legale e/o operativa nel Comune di Porto Venere;
- il successivo tratto di banchina di m. 3 (tre) è destinato esclusivamente all'ormeggio della motobarca da pesca locale in armamento matricola 8SP465. Detta imbarcazione potrà ormeggiare con la murata accostata alla banchina durante tutte le operazioni

inerenti l'attività lavorativa e obbligatoriamente ormeggiarsi di punta rispetto alla banchina al termine delle stesse;

- il successivo tratto di banchina di m. 12 (dodici) è riservato ai natanti delle società di noleggio con sede sociale e/o operativa nel territorio di Porto Venere con un massimo di due natanti per società e disposti su due file;
- Il Comune di Porto Venere provvederà ad apporre in punti ben visibili da mare idonee indicazioni della suddetta destinazione dello specchio acqueo della Calata Doria;
- gli ultimi m. 30 (trenta) di specchio acqueo della Calata Doria sono in assenti in concessione alla Società Porto Venere Servizi Portuali e Turistici S.r.l., società partecipata del Comune di Porto Venere.

2.1.e) Alla darsena del "Molo Garibaldi" durante il periodo compreso tra il 1 novembre al 31 marzo è consentito l'ormeggio e la sosta di unità di qualsiasi tipo.

Nel corso della stagione turistica estiva (1 aprile – 31 ottobre di ciascun anno) la suddetta darsena è destinata all'ormeggio ed alla sosta delle sole unità adibite al trasporto passeggeri.

2.1.f) I lati esterni del "Molo Garibaldi" sono destinati all'ormeggio delle unità navali del Consorzio Marittimo Turistico "5 Terre – Golfo dei Poeti" adibite al trasporto passeggeri. Gli stessi potranno essere utilizzati da altri mezzi nautici quando assenti quelli sopra citati. In ogni caso è vietato sostare a detti accosti nell'arco di tempo che precede di mezz'ora gli orari di partenza delle predette unità navali, i quali sono debitamente esposti.

ARTICOLO 3

Gli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza. I trasgressori delle norme della presente ordinanza , salvo che il fatto non configuri un diverso e\o più grave reato e salve le maggiori responsabilità loro derivanti dall'illecito comportamento, saranno perseguiti, a seconda delle infrazioni, ai sensi degli articoli 1164 del Codice della Navigazione e dell'articolo 39 della legge 11 febbraio 1971 n. 50 e successive modifiche.

La presente ordinanza annulla e sostituisce le precedenti ordinanze che disciplinano la medesima materia e viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni dalla data odierna, nonché trasmessa agli organi di vigilanza.

Porto Venere, 19 giugno 2008.

Il Responsabile del Demanio
(Dott. Roberto Pomo)